

Luigi Calanca  
Via Sa' Nazéi 2  
6702 Quartiere di Claro – Bellinzona

36/2019

Quartiere di Claro, 17 maggio 2019

Al  
Municipio di Bellinzona  
Palazzo Civico  
Piazza Nosetto 1  
6500 Bellinzona

## INTERROGAZIONE

**Tema: legalità dei lavori allo stadio comunale**

Signor Sindaco e Municipali,  
avvalendomi dell'articolo 65 della LOC, parallelamente art. 35 del Regolamento della città di Bellinzona, formulo la seguente interrogazione.

Premesso che

- Attualmente l'edificazione del Comparto Stadio (PP1) è retta dall'art. 46 del regolamento edilizio che autorizza contenuti prevalentemente abitativi, inoltre superfici commerciali, amministrative e alberghiere per un massimo di ca. 1/9 della SUL complessiva realizzata sui singoli fondi. Nel frattempo sono ammessi interventi di migioria di piccola entità per le infrastrutture sportive;
- Questa norma trae origine dal fatto che si prevedeva la dislocazione pianificatoria degli impianti sportivi nell'area dell'ex campo militare (zona EP/AP 361 stralciata dal Consiglio di Stato) e la rivalorizzazione di un area che per il rapporto di pianificazione del PR (1999) e la decisione di approvazione del Consiglio di Stato "riveste un'importanza strategica" tale da assoggettarlo al piano particolareggiato (PP 1) allo scopo di procedere ad un maggior approfondimento urbanistico e pianificatorio (cfr. PR 1999, rapporto di pianificazione marzo 1999, pag. 37 punto 7.3.6);
- Più volte il Dipartimento del territorio, richiamato l'obbligo di pianificare discende dall'art. 2 della legge federale della pianificazione del territorio, hanno sollecitato il Municipio ad esplicitare le motivazioni che sostengono il PP1 (cfr. ad esempio esame preliminare del 16 agosto 2005, pag. 9;
- Ad oggi nulla è stato fatto e gli interventi edilizi nel comparto PP 1 continuano dunque ad essere disciplinati dal citato articolo;
- 

Tutto ciò premesso, richiamati gli art. 66 della Legge organica comunale, e 13 del Regolamento comunale, quale consigliere comunale interrogo il Municipio per sapere:

1. Cosa è stato fatto in relazione al PP1 dopo l'esame preliminare del 2004, a parte le schede del PAB?

2. Tenuto conto che l'edificazione nel comparto PP1 è disciplinata dall'art. 48 del regolamento edilizio, gli attuali importanti lavori che comportano anche il rifacimento totale della pista di atletica sono compatibili con questa norma, in particolare è data la conformità con alla funzione prevista dall'art. 22 cpv. 2 lett. a della legge federale sulla pianificazione del territorio?
3. Vista la portata degli interventi, è data la compatibilità degli stessi con i principi risultanti dagli art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale in combinato disposto con l'art.86 del regolamento di applicazione?
4. Non si ritiene che nel caso concreto è stato violato il principio di legalità, ritenuto che il diritto è fondamento e limite delle attività dello Stato e che, nel caso di interventi di ristrutturazione in edifici che conformi alle nuove norme di piani il Municipio applica "fiscalmente" il principio secondo cui costruzioni esistenti in contrasto con il nuovo diritto possono essere conservate e sottoposte a soli lavori di manutenzione ad esclusione d'interventi che vanno al di là della manutenzione?
5. Questa prassi discordante, che di fatto ed in diritto affranca l'ente pubblico dal rispetto del principio di legalità, non instaura una vera e propria disparità di trattamento per rapporto ai privati cittadini?
6. Vi sono altre situazioni in cui la Città non ha tenuto conto delle disposizioni del regolamento edilizio?

Consigliere comunale:

Luigi Calanca

